



- [HOME PAeSI](#)
- [Soggetti](#)
- [Contenuti](#)
- [Notizie](#)
- [Avvisi e Bandi](#)
- [Verifica stato della pratica](#)
- [Punti informativi cittadini stranieri](#)
- [Inoltro telematico delle domande](#)

Aiuto alla ricerca

**Procedimenti Amministrativi connessi a questa norma**

## **DIRETTIVA MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 7 dicembre 2006**

Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.

### **Indice:**

- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4

Vista la Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722 , nonché il protocollo aggiuntivo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967 ratificato e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95 , che definisce il rifugiato come colui che teme a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, di nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche;

Vista la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 e, in particolare, l'art. 22 che prevede l'obbligo per lo Stato di adottare misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitarie necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla medesima Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria;

Vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 e, in particolare, gli artt. 3 e 11 che riconoscono al minore il diritto di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato ed esprimere la

25/5/2006 che fissa la capacità ricettiva massima del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'anno 2007 in 2350 posti di cui 350 riservati alle categorie più vulnerabili, di cui all' art. 6, comma 1 del D.M. sopra citato;

Considerato che numerose segnalazioni riferiscono dalla presenza all'interno dei flussi misti di migranti irregolari richiedenti asilo di un numero crescente di minori stranieri non accompagnati, molti dei quali provenienti da aree geografiche interessate da situazioni di guerra e violenza generalizzata;

Considerato che il minore straniero non accompagnato presente sul territorio o alla frontiera ha diritto di ricevere tutte le informazioni pertinenti circa la facoltà di richiedere asilo e delle conseguenze che vi sono connesse a norma della vigente legislazione, oltre al diritto di esprimere al riguardo la propria opinione;

Considerato che la richiesta di asilo da parte del minore straniero non accompagnato, ai sensi dell' art. 1, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 e dell' art. 2, comma 5, del DPR 16 settembre 2004, n. 303 , deve essere portata a conoscenza del Tribunale per i minorenni competente per territorio e deve essere ulteriormente procedibile;

Considerato che in attesa della nomina del tutore, il minore è accolto e assistito dalla pubblica autorità del Comune dove il medesimo si trova, a norma del citato art. 2, comma 5 ;

Considerato che i tempi più lunghi del procedimento relativo all'esame della domanda di asilo presentata dal minore straniero non accompagnato, rispetto a quella del richiedente asilo adulto - come previsto dal citato art. 23, comma 5, del DPR 16 settembre 2004, n. 303 - favoriscono la dispersione sul territorio degli stessi minori durante il periodo intercorrente tra la manifestazione di volontà di richiedere asilo e l'attivazione del procedimento;

Considerato che il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all' art. 1 sexies della legge 28 febbraio 1990, n. 39 , riguarda i servizi erogati dagli enti locali finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, oltre che alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria;

Considerato che, al fine di razionalizzare il predetto Sistema di protezione, il Ministero dell'Interno ha attivato con apposita convenzione con l'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani un servizio centrale che cura, fra l'altro, il monitoraggio della presenza sul territorio richiedenti asilo e dei rifugiati individuando, altresì, la disponibilità di posti per l' accoglienza dei medesimi, nell'ambito del predetto Sistema, presso gli enti locali i cui servizi sono finanziati con risorse assegnate dal citato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

Considerato che, nella prassi, i minori non accompagnati richiedenti asilo, nel periodo intercorrente tra l'espressione della volontà di chiedere asilo e la formale verbalizzazione con Mod. C3 della domanda stessa da parte della Questura competente, vengono assegnati ai servizi sociali del Comune dove si trovano e ospitati in strutture create per l'accoglienza di minori non accompagnati ma possono beneficiare di assistenza e protezione nell'ambito dei servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

Considerato che, i posti messi a disposizione nell'ambito dei servizi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'accoglienza dei minori non accompagnati quale categorie più vulnerabili vengono assegnati attualmente solo in minima parte;

Considerato che alcune buone prassi locali, attivate grazie alla stretta collaborazione tra Uffici Interforze dei centri di accoglienza, Questure, Comuni e Servizio Centrale del Sistema di protezione, hanno consentito di realizzare immediatamente un'attività di accoglienza e protezione adeguate in favore di minori stranieri non accompagnati che abbiano espresso la volontà di richiedere asilo;

Emana

la seguente

4. L'Ente locale inserito nel sistema di protezione informa il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, e per conoscenza il servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore.

5. Con i provvedimenti di cui al comma 1 , il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, sentito il minore, confermano, qualora risulti conforme al suo interesse, il suo inserimento nelle strutture di cui al comma 3 .

### **Art. 3**

1. I servizi del Comune, che inseriscono il minore straniero non accompagnato con le modalità di cui all' art. 2 , assistono il minore medesimo, anche con la collaborazione del menzionato UNHCR e degli altri organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, nella presentazione della domanda di asilo, mediante la compilazione del modello C3, alla Questura competente, fatto salvo quanto stabilito dall' art. 2, comma 5, del DPR 16/9/2004, n. 303 in relazione alla sospensione del procedimento di esame e alla conferma della domanda stessa da parte del tutore nominato dal Giudice tutelare ai sensi dell' art. 343 c.c. . In ogni caso i Servizi sociali e il tutore devono ascoltare e tenere in considerazione l'opinione del minore se in età di discernimento.

2. Presentata la domanda di asilo, al minore straniero non accompagnato viene rilasciata la documentazione attestante la sua qualità di richiedente asilo, ai sensi dell' art. 4, comma 1, decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , nelle more della nomina del tutore e della conferma della domanda da parte del medesimo.

### **Art. 4**

1. Qualora, in esito alla procedura di cui l' art. 3 , il tutore, comunque nell'interesse prevalente del minore, non confermi la domanda di asilo del medesimo, o nel caso in cui la domanda stessa, dopo la prescritta valutazione, venga rigettata, il minore, pur non potendo più fruire dei posti di accoglienza cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, riceve comunque il trattamento e la protezione che la vigente normativa riserva al minore non accompagnato.

---

Roma, 7 dicembre 2006